

*Lo prevede un dlgs varato, in prima lettura, dal consiglio dei ministri*

# Un solo placet ambientale

## Potrà sostituire Via e autorizzazione all'attività

DI GIORGIO AMBROSOLI

**A**rriva il provvedimento unico ambientale e spunta la «Vinca» (valutazione d'incidenza) nella Via (Valutazione d'impatto ambientale). Uno schema di dlgs, approvato venerdì in consiglio dei ministri (prima lettura), va a modificare la parte seconda del dlgs 152/2006, introducendo una nuova disciplina degli istituti soggetti alla verifica di assoggettabilità alla Via. In particolare, il dlgs ribattezza come «Vinca» la vecchia Via e introduce nell'ordinamento italiano un nuovo istituto: una sorta di provvedimento unico ambientale che in colpo solo sostituisce sia la vecchia Via, sia la successiva autorizzazione ambientale all'esercizio delle attività. Lo schema di dlgs punta a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/52/UE del parlamento europeo del 16/04/2014. Gli obiettivi dichiarati sono: efficientare le procedure, innalzare i livelli di tutela ambientale e contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile. Ma andiamo con ordine.

**Semplificazioni.** Per i pro-

getti assoggettati a Via statale, viene prevista la facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di Via ordinario (comprensivo della sola valutazione d'incidenza, la «VINCA», ove necessaria), il rilascio di un provvedimento unico ambientale, che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque riconducibili ai fattori «ambientali» da prendere in considerazione ai fini della Via. La bozza di decreto (che dovrà ora passare al vaglio della Conferenza stato-regioni e delle commissioni parlamentari) prevede, inoltre:

- razionalizzazione del riparto delle competenze amministrative tra stato e regioni e contrattazione al livello statale delle procedure di Via per infrastrutture e impianti energetici, considerata la loro rilevanza nazionale, salvo limitate eccezioni sui progetti di interesse locale;

- la previsione di una procedura più snella per l'adozione finale del provvedimento di Via di competenza statale (affidata al ministero dell'ambiente, di concerto con i beni culturali), con eliminazione della sottoscrizione dei ministri;

**Riorganizzazione.** La bozza di dlgs snellisce anche

le modalità di funzionamento della commissione Via, da tempo tallone d'Achille dei procedimenti. Per migliorare le performances di questo organismo e assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento verranno utilizzati solo proventi tariffari versati dai proponenti. La proposta prevede anche la costituzione di un Comitato tecnico a supporto della commissione per le istruttorie.

**Altri miglioramenti** riguardano il procedimento in sé stesso. Ad esempio, l'eliminazione della fase di consultazione formale del pubblico della procedura di verifica di assoggettabilità a Via, non richiesta dalla normativa europea. Anche la tentazione di approcci dilatori e defatigatori verrà contrastata con la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, abbinata alla qualificazione di tutti i termini come «perentori», ai sensi e per gli effetti della disciplina generale sulla responsabilità disciplinare e amministrativo contabile dei dirigenti; nonché prevedendo la sostituzione amministrativa in caso di inadempienza.

Queste regole, assieme alle altre previste, costituiranno un quadro omogeneo per il

procedimento di Via su tutto il territorio nazionale, e la conseguente rimodulazione delle competenze normative delle Regioni, alle quali viene attribuito esclusivamente il potere di disciplinare l'organizzazione e le modalità di esercizio delle proprie funzioni amministrative, con la facoltà di delegarle agli enti territoriali sub-regionali e di prevedere forme e modalità ulteriori di semplificazione e coordinamento. C'è poi la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti i progetti, con eliminazione integrale degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa; cosa, a ben vedere, non positiva perché ignora il tema del «digital divide». Infine, in ragione delle numerose agevolazioni e semplificazioni procedurali introdotte dallo schema di decreto, la proposta consente al proponente di richiedere all'autorità competente l'applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto.